



# COMUNE DI PANTELLERIA

## Provincia di Trapani

ORIGINALE

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI E PARTECIPATE

<b>Oggetto:</b>	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023
-----------------	---

**CIG:**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Settore 160 del 06-12-2023

N. Generale 2880 del 12-12-2023

#### **Il Responsabile del Settore**

**Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giuseppa Billardello;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Visto** il vigente O.A.EE.LL.;

**Accertata** la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionali;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 138 del 26 luglio 2023 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente assegnando al Settore III i servizi "Area Economico - Finanziaria - Tributi e Partecipate";
- della determina sindacale n. 22 del 28 luglio 2023 con la quale è stato confermato quale responsabile del Sett. III il dott. Fabrizio Maccotta;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppa Billardello, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

### **AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**IL Responsabile del Settore**

Dott. Fabrizio Maccotta

---

*(Firmato digitalmente)*

## AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI E PARTECIPATE

Preliminare n. 165 del 06-12-2023

<b>Oggetto:</b>	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023
-----------------	---

### Il Responsabile del Procedimento

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

**DATO ATTO** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

**CONSIDERATO** che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2023;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

**RICORDATO** che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;

- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L.;

**VISTO** che:

- l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023):

- degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
- del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

- l'articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1;

**DATO ATTO** che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022;

**TENUTO CONTO** che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21/05/2018 ovvero *"gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni"*;

**DATO ATTO** che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

**VISTO** l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 in data 05/12/2023 ad oggetto "Indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023. stanziamento risorse incrementali per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 di cui all' art. 79, comma 3, ccnl 16 novembre 2022";

**RICORDATA** la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

**RICHIAMATO**, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

**RICORDATO** che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

**RICHIAMATO** l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**RICHIAMATO** l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**TENUTO CONTO** che il valore medio pro-capite del 2018 non è superiore al valore medio pro-capite del 2023 e che, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 75/2017 non può essere adeguato in aumento in quanto risulta necessario garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

**DEDOTTO** quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 continua ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023 e che quest'ultimo deve essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019 se sussistono le condizioni richieste;

**RITENUTO** pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2023, per le risorse variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, con l'importo di € 3.734,19, comprensivo di oneri riflessi e IRAP quale integrazione discrezionale una tantum computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 in data 05/12/2023 e non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17);

**CONSIDERATO** che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- compensi censimento ed Istat;

**VISTO** il prospetto, allegato alla presente deliberazione, avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 pari ad un totale di € 405.551,74 di cui:

- risorse stabili € 222.335,23;
- risorse variabili € 183.216,51;

**DATO ATTO** che il citato prospetto allegato comprende le somme relative alle risorse di cui all'art. 1, comma 604, Legge 234/2021 ovvero lo 0,22% del monte salari 2018 destinato interamente al Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 stante che il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) è a carico del bilancio comunale;

**EVIDENZIATO** che il totale del Fondo risorse decentrate rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 405.551,74 come dal prospetto di costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

**PRESO ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate al netto delle differenze stipendiali relative al personale inquadrato in B3 e D3	€ 89.097,64
Indennità di comparto	€ 30.820,56

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

#### PROPONE

- **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. ed art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo di € 405.551,74 di cui risorse stabili € 222.335,23 e risorse variabili € 183.216,51 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura nei capitoli del bilancio 2023;

- **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate al netto delle differenze stipendiali relative al personale inquadrato in B3 e D3	€ 89.097,64
Indennità di comparto	€ 30.820,56

- **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Determinazione Settore III – Reg. Gen. n. 2880 del 12-12-2023 - Pagina 6 di 7

Giuseppa Billardello  
*(Firmato elettronicamente)*

---